Codice A1604C
D.D. 6 dicembre 2024, n. 959
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Neirassa-Nebius-Vinche, ubicata nel Comune di Vinadio (CN).

ATTO DD 959/A1604C/2024 DEL 06/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Neirassa-Nebius-Vinche, ubicata nel Comune di Vinadio (CN).

Al fine di implementare la risorsa idrica dell'acquedotto comunale, il Sindaco pro-tempore del Comune di Vinadio (CN), con nota in data 15/5/2012 ha trasmesso alla Provincia di Cuneo - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica a uso potabile tramite la sorgente denominata *Neirassa-Nebius-Vinche*, ubicata nel medesimo comune - in misura di l/s massimi 2,5 e medi 1,5, con prelievo da esercitarsi per tutto l'anno. La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere al comune di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua.
La Provincia di Cuneo, nel verbale della visita pubblica di istruttoria del 10/4/2014, ha precisato che non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica n. 5746 dalla sorgente sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della stessa è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.
Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'ASL competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Vinadio (CN) - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 20/9/2024 ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Andrea Bredy - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della sorgente potabile *Neirassa-Nebius-Vinche*, ubicata nel medesimo comune.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.
La sorgente emerge a una quota di 2.057 metri s.l.m. sul fianco orografico sinistro del vallone di Nebius, alle pendici della dorsale Monte Savi-Monte di Vinadio, in sinistra idrografica

dell'incisione del torrente Neraissa, che scorre a circa 200 metri di distanza dall'emergenza sorgentizia; è raggiungibile agevolmente dalla Valle Stura imboccando da Vinadio il vallone di Neraissa e percorrendolo fino alla fine della strada asfaltata per poi proseguire lungo il sentiero fino a raggiungere il versante prativo dove è situata la captazione, che verrà utilizzata per alimentare la rete acquedottistica comunale attraverso una condotta che dall'opera di presa raggiungerà la vasca di carico esistente in località Neraissa Sottana, a una quota di 1.600 metri s.l.m..
Dal punto di vista cartografico, la sorgente è ricompresa nella sezione n. 225060 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l'inquadramento catastale, nel foglio n. 20, mappale n. 43.
Dal punto di vista geologico, nell'area affiorano diffusamente più unità geo-strutturali afferenti al Dominio Delfinese e al Dominio Pennidico; in particolare, la Valle Stura risulta estremamente complessa, sia per la varietà dei litotipi presenti, sia per i complessi rapporti che li legano tra loro. Questo settore delle Alpi Marittime comprende il Massiccio Cristallino dell'Argentera e le sue coperture sedimentarie; gli affioramenti del substrato roccioso arenaceo/calcarenitico sono comunque piuttosto rari e concentrati nei settori di cresta e spartiacque.
Per quanta riguarda i terreni quaternari, nell'area sono rappresentati da detrito di falda e da depositi morenici: si tratta di terreni più o meno potenti di origine gravitativa inglobanti abbondanti elementi lapidei eterogenei e sparsi elementi detritici grossolani. La zona di scaturigine della sorgente ricade nell'area di affioramento dei depositi morenici stadiali e wurmiani che ricoprono un substrato di natura sedimentaria costituito principalmente da arenarie arcosiche e scisti ardesiaci, talvolta con porzioni carbonatiche/arenacee.
L'assetto geomorfologico locale risulta condizionato dalla presenza di potenti coltri detritiche di copertura, dall'idrografia superficiale e dalle dinamiche valanghive. Il versante in cui è ubicata la sorgente è interessato da un fenomeno franoso identificato dal Sistema Informativo fenomeni franosi in Piemonte (SIFraP) di ARPA Piemonte come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) e, marginalmente, da fenomeni franosi che ogni anno si distaccano dal settore a forte acclività presente a monte della sorgente. L'intera area appare quindi potenzialmente dissestabile sia per fenomeni legati alla stabilità delle coltri detritiche di copertura che, data l'elevata quota altimetrica, per fenomeni valanghivi.
Dal punto di vista idrogeologico, nell'area sono presenti due differenti unità principali, una riferibile al substrato roccioso arenaceo/calcarenitico, caratterizzato da una permeabilità secondaria da nulla a scarsa per fessurazione (una maggiore circolazione idrica può verificarsi all'interno delle zone maggiormente fratturate e può dare origine a piccole emergenze sorgentizie) e una ai depositi di copertura, che affiorano diffusamente e ricoprono il substrato roccioso con potenza variabile che può raggiungere spessori plurimetrici, presentano una permeabilità medio-alta per porosità e in occasione di precipitazioni meteoriche abbondanti al loro interno si può creare una discreta circolazione idrica.

La sorgente *Neirassa-Nebius-Vinche* è riconducibile a una sorgente per soglia di permeabilità per la presenza di un acquifero poroso costituito dai depositi di copertura detritici ricoprenti il substrato impermeabile o permeabile per fessurazione; tale acquifero, alimentato per infiltrazione diretta dalle piogge e, potenzialmente, da circuiti più profondi all'interno di zone fratturate del substrato, emerge alla base di una ripida scarpata dove la potenza dei depositi di copertura si assottiglia, alla base di un accumulo di depositi sciolti. Il professionista ha realizzato alcune misure di portata, temperatura e conducibilità; in passato erano state eseguite misure di portata da parte del Comune di Vinadio che avevano evidenziato valori maggiori di 1 l/s, con massimi di circa 2,5 l/s (portata massima richiesta in concessione) e portate medie di 1-1,5 l/s.
Dalle valutazioni svolte è emersa la difficoltà oggettiva di eseguire un monitoraggio della portata della sorgente in continuo presso l'opera di captazione; dai dati di portata a disposizione e dalle considerazioni idrogeologiche precedentemente esposte si è dedotto che l'alimentazione della sorgente deriva sia da un circuito di ricarica profondo - in quanto la portata minima appare

comunque significativa anche nei periodi siccitosi, circa 0,5 l/s - ma anche condizionata dalle precipitazioni meteoriche, indice di una vulnerabilità elevata.
In mancanza di dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento, non è stato possibile determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero alimentante la sorgente; in questo caso la normativa prevede che, in assenza di tali dati, occorre procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata coincide con il bacino di alimentazione della stessa sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dalla zona di scaturigine della sorgente non essendo presente un manufatto di captazione di dimensioni significative;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla zona di scaturigine della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *"Comune di Vinadio (CN) - Sorgente Neraissa-Nebius-Vinche - PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Planimetria su base catastale - D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R - Scala 1:2.000 - Settembre 2023"*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Andrea Bredy - e agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Vinadio (CN) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10/11/2023.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza risulta che nel bacino di alimentazione della sorgente non sono presenti potenziali centri di pericolo in quanto è posta in un contesto montano prossimo allo spartiacque contraddistinto da spiccata naturalità ambientale, in un'area arbustiva priva di antropizzazione. Nei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10/11/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, che risulta supportata da uno studio geologico e idrogeologico compendiato - come previsto dallo strumento normativo - da rilievi in

campo e dal monitoraggio di parametri idrogeologici specifici.
Nella medesima nota, la stessa ARPA ha tuttavia sottolineato la necessità di una revisione strutturale completa del manufatto di presa, dal momento che, attualmente, lo stesso è costituito da un chiusino in lamiera, raso terra, non coerente alle specifiche previste dalla normativa igienico-sanitaria, la necessità di individuare una soluzione alternativa alla recinzione perimetrale della zona di tutela assoluta che sia adeguata a garantirne la funzionalità nel tempo, data la difficoltà oggettiva di mantenerla integra a causa dei periodici fenomeni valanghivi e la necessità che il Comune di Vinadio apponga specifici vincoli all'eventuale pascolo nell'area, a garanzia del mantenimento dei parametri ambientali e sanitari minimi dell'acqua prelevata.

L'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, esaminati gli elaborati allegati all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 9/9/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che il giudizio di idoneità per l'acqua della sorgente *Neirassa-Nebius-Vinche* si intende acquisito ai sensi della lettera b), comma 7, articolo 13 del d.lgs. 18/2023, a condizione che:

- sia definita l'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 prevedendo, per la zona di tutela assoluta, una protezione adeguata della sorgente dalle possibili contaminazioni conseguenti alla presenza di animali nei periodi primaverili e estivi;
- siano migliorate le opere di allontanamento delle acque superficiali in prossimità della captazione;
- l'ente Gestore - al fine di garantire i valori dei parametri microbiologici nei limiti di legge - effettui una valutazione del rischio e preveda un eventuale sistema di disinfezione;
- i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 18/2023 e al decreto del Ministero della Salute 6/4/2004, n. 174.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41, in data 10/10/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- dal momento che attualmente l'opera di captazione risulta costituita da un pozzetto in cemento chiuso da un coperchio raso terra in lamiera che necessita di una revisione strutturale completa, si provveda alla costruzione di un nuovo manufatto di presa utilizzando materiali conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 18/2023 e al decreto del Ministero della Salute 6/4/2004, n. 174;
- si provveda alla realizzazione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del

regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, considerata l'impossibilità di mantenere integra la recinzione a causa dei periodici fenomeni valanghivi dovuti alla quota elevata dell'emergenza sorgentizia, si installi adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa in luogo della recinzione o qualsiasi altra soluzione adeguata a garantire la sua funzionalità nel tempo;

- siano migliorate le opere di allontanamento delle acque superficiali in prossimità della captazione;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e dei sentieri che attraversano l'area di salvaguardia;
- l'ente Gestore - al fine di garantire i valori dei parametri microbiologici nei limiti di legge - effettui una valutazione del rischio e preveda un eventuale sistema di disinfezione delle acque;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la domanda, in data 15/5/2012, con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Vinadio (CN) ha presentato alla Provincia di Cuneo - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 - istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica a uso potabile dalla nuova captazione da sorgente denominata *Neirassa-Nebius-Vinche*, ubicata nel medesimo comune;

viste le risultanze del verbale della visita pubblica di istruttoria del 10/4/2014, sottoscritto dalla Provincia di Cuneo, nel quale non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica n. 5746 dalla nuova sorgente sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della medesima concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 10/11/2023 - prot. n. 00102132;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Vinadio (CN) n. 71 del 10/11/2023, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, in data 9/9/2024 - prot. n. 0117133;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 *"Cuneese"*, in data 20/9/2024 - prot. n. 1724, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- decreto del Ministero della Salute 6/4/2004, n. 174 recante "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Neirassa-Nebius-Vinche*, ubicata nel Comune di Vinadio (CN), è definita come risulta nell'elaborato *"Comune di Vinadio (CN) - Sorgente Neraissa-Nebius-Vinche - PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Planimetria su base catastale - D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R - Scala 1:2.000 - Settembre 2023"*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Andrea Bredy - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
c. Il gestore della captazione - Comune di Vinadio (CN) - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- costruire un nuovo manufatto di presa utilizzando materiali conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 18/2023 e al decreto del Ministero della Salute 6/4/2004, n. 174, dal momento che, attualmente, l'opera di captazione risulta costituita da un pozzetto in cemento chiuso da un coperchio raso terra in lamiera che necessita di una revisione strutturale completa;
- realizzare una zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, considerata l'impossibilità di mantenere integra la recinzione a causa dei periodici fenomeni valanghivi dovuti alla quota elevata dell'emergenza sorgentizia, si installi adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di

presa in luogo della recinzione o qualsiasi altra soluzione adeguata a garantire la sua funzionalità nel tempo;

- migliorare le opere di allontanamento delle acque superficiali in prossimità della captazione;
- effettuare una valutazione del rischio e prevedere un eventuale sistema di disinfezione delle acque, al fine di garantire i valori dei parametri microbiologici nei limiti di legge.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente potabile *Neirassa-Nebius-Vinche* ubicata nel Comune di Vinadio per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest).

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Vinadio, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e dei sentieri che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (vigente dal 28/5/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Comune di Vinadio (CN)

Sorgente Neraissa-Nebius-Vinche

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Planimetria su base catastale

D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R

0 — 50 — 100 — 150 m

Scale 1 : 2.000

Settembre 2023

Zona Tutela Assoluta **(3.199 m²)**

A: x = -30,5 m; y = 10,9 m **C:** x = 30,5 m; y = -40,8 m
B: x = 30,5 m; y = -10,9 m **D:** x = -30,5 m; y = 40,8 m

Zona Rispetto Ristretta **(43.562 m²)**

A: x = -30,5 m; y = 10,9 m **E:** x = -172,5 m; y = -130,7 m
M: x = 172,5 m; y = -130,7 m **D:** x = -30,5 m; y = 40,8 m

Zona Rispetto Allargata **(374.151 m²)**

A: x = -30,5 m; y = 10,9 m **E:** x = -172,5 m; y = -130,7 m
F: x = -441,8 m; y = 399,9 m **G:** x = -409,3 m; y = 672,7 m
H: x = -118,6 m; y = 654,2 m **I:** x = -240,6 m; y = 685,7 m
L: x = 265,8 m; y = 224,5 m **M:** x = 172,5 m; y = -130,7 m
D: x = -30,5 m; y = 40,8 m

Orientazione sistema assi cartesiani di riferimento

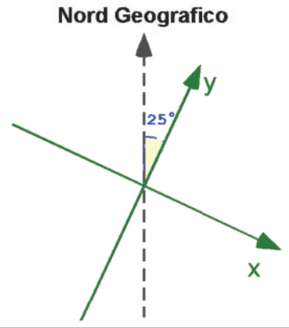

LEGENDA

Ubicazione Sorgente "*Neraissa-Nebius-Vinche*":
-Coordinate WGS84 UTM 32N: N 4911793,5
E 351185,2
-Catasto: F°20 Mappale 43

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)

Zona di Rispetto Allargata (ZRA)

B — Punto con coordinate note per il dimensionamento delle aree di salvaguardia rispetto al sistema di assi cartesiani di riferimento

ZRA: Zona di Rispetto Allargata

Foglio di mappa n° 20
Particelle n°: 1p, 3p, 14p, 16p, 17, 18, 19p, 20, 21, 22, 23, 24p, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38p, 39p, 40p, 41p, 42p, 43, 44p, 45, 46p, 47p, 48p, 67, 68, 69

Foglio di mappa n° 19
Particelle n°: 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 129p

ZRR: Zona di Rispetto Ristretta

Foglio di mappa n° 20
Particelle n°: 24p, 29p, 31p, 32, 33p, 34p, 35p, 36p, 37p, 38p, 39p, 40p, 71p, 42p, 43, 44p, 45, 46p, 47p, 48p, 68p, 69p

ZTA: Zona di Tutela Assoluta

Foglio di mappa n° 20
Particelle n°: 41p, 42p, 43p, 44p, 46p

Proponente

COMUNE DI VINADIO
Via Vittorio Emanuele III, 23
12010 Vinadio (CN)
tel: +39 0171 959143
e-mail: protocollo@comune.vinadio.cn.it
PEC: vinadio@cert.ruparpiemonte.it

Professionista incaricato

ANDREA BREDY - GEOLOGO
Via A.Campana 14
12016 Peveragno (CN)
tel: +39 340 4923790
e-mail: andrea.bredy@gmail.com
PEC: andrea.bredy@pec.epap.it

Studio Geologico dr. andrea bredy